

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CORBETTA)

Roma, 25 marzo 2021

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995, in materia di IVA sul commercio elettronico, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021;

ricordato che l'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 45, con cui è quindi stato anche posto fine alla procedura di infrazione n. 2019/0055 per mancata attuazione entro il 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per il recepimento di tale articolo 1;

considerato che le due direttive in recepimento, che compongono il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, modificano la direttiva IVA 2006/112/CE al fine di semplificare gli obblighi IVA sull'*e-commerce* transfrontaliero, combattere la frode fiscale e assicurare condizioni di parità nella concorrenza con le imprese di Paesi terzi. In particolare il pacchetto garantisce che l'IVA su tali forniture sia pagata nello Stato membro dell'acquirente, in linea con il principio della tassazione nello Stato membro di destinazione;

considerato che lo schema di decreto, in attuazione delle direttive in recepimento:

- introduce la figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni", prevedendo anche per queste vendite la tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, sempre che il valore delle cessioni destinate ai consumatori di uno Stato membro in un anno civile superi la soglia di 10.000 euro;

- prevede l'accesso allo Sportello unico OSS per le operazioni IVA, a tutti i prestatori di servizi intracomunitari ai consumatori privati (e non più solo ai servizi TTE) e a tutti i fornitori delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, senza incidere sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia;

- sopprime l'obbligo di emettere fattura per le imprese che si avvalgono dello sportello OSS;

- coinvolge a fini della dichiarazione e versamento dell'IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'*e-commerce*;

- introduce la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi", sopprime l'attuale esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi e introduce, per le importazioni non superiori a 150 euro, l'accesso ai fini IVA allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e, in alternativa, operazioni doganali semplificate, se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all'acquirente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Gianmarco Corbetta